



Il Tribunale Federale ACI composto dal dr. Franco Morozzo della Rocca, presidente, dal cons. Roberto Bucchi, componente, dall'avv. Francesco de Beaumont, componente, e dall'avv. Giuseppe Violante, componente, nella seduta del 24 aprile 2018 ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei licenziati Bonfanti Marco (licenza di conc./cond. n. 298744) e Bonfanti Giuliano (lic. ass.,mecc. n. 337677).

#### Fatto

Con atto del 22 febbraio 2018 il Procuratore Federale ha deferito i licenziati Bonfanti Marco e Bonfanti Giuliano per violazione degli artt. 8.1, 8.5 e 90 RSN: il primo perché, escluso da una manche nel corso dell'International Final Rok (Lonato – South Garda Karting 11/134 ottobre 2017), andato a chiedere spiegazioni al Collegio dei Commissari Sportivi, aveva iniziato a registrare senza preavvertire la conversazione con i Commissari stessi; il secondo perché, invitato ad uscire dall'ufficio dei Commissari Sportivi, aveva tenuto comportamento ingiurioso.

All'udienza di trattazione del 24 aprile 2018 sono comparsi l'incolpato Giuliano Bonfanti ed il difensore di entrambi gli incolpati avv. Marcello Perillo; il sig. Marco Bonfanti, non comparso di persona, ha fatto pervenire memoria..

In esito alla trattazione il Procuratore Federale ha concluso per la responsabilità disciplinare degli incolpati con applicazione a Giuliano Bonfanti della sospensione delle licenze sportive per giorni 90 con l'ammenda in €. 2.000,00 ed a Marco Bonfanti dell'ammonizione con diffida. Per gli incolpati l'avv. Perillo ha chiesto l'applicazione delle sanzioni nel minimo con il beneficio della sospensione condizionale.

#### Motivi della decisione

La vicenda ha tratto origine dalla esclusione del concorrente e conduttore Marco Bonfanti da una manche della categoria shifter rok il 13 ottobre 2017 per scorretta posizione della carenatura anteriore del suo kart. Secondo l'incolpato la sanzione sarebbe stata applicata ingiustamente, non sulla base di una constatazione obiettiva ma di una ipotesi del tutto infondata. Sta di fatto che nessun reclamo è stato da lui proposto contro la decisione dei Commissari Sportivi.

Tuttavia il successivo giorno 14 lo stesso Marco Bonfanti si è recato presso l'ufficio dei Commissari Sportivi per "chiarire e trovare una soluzione" (cfr. sue dichiarazioni del 31.1.2018), accompagnato dallo zio Giuliano Bonfanti. Dalle sue stesse ammissioni risulta confermato che egli ha posto il telefonino sul tavolo iniziando la registrazione del colloquio, senza preavvertire e senza chiedere il consenso dei Commissari; ma che lo ha prontamente spento alla loro manifestazione di dissenso. Nessuno spazio è stato dato dai Commissari Sportivi a Giuliano Bonfanti, il cui stato di eccitazione ha trovato manifestazione in espressioni ingiuriose, delle quali anche in questa sede egli si è scusato, giustificandole con lo stato d'animo alterato dalla convinzione che il nipote avesse subito un torto.

Osserva al riguardo il Collegio che il fatto di andare a chiedere spiegazioni ai Commissari Sportivi dopo che la loro decisione è divenuta definitiva ha in se stesso il germe della contestazione: il soggetto, più che attendersi chiarimenti, intende offrirne a contestazione della decisione presa e nella vana speranza di una impossibile revoca. La registrazione del colloquio, in tale situazione, assume di per se stessa il significato di



Automobile Club d'Italia

**SPORT**

una manifestazione di offensiva sfiducia nell'interlocutore; e la registrazione non è comunque consentita all'insaputa e senza il consenso degli interlocutori.

Il comportamento di Marco Bonfanti va, dunque, ricondotto alla fattispecie del comportamento scorretto (art. 8.1 R.S.N.).

Integra violazione dello stesso art. 8.1 il comportamento di Giuliano Bonfanti: la sua protesta a fronte dell'invito ad allontanarsi dall'ufficio dei Commissari Sportivi non solamente si è tradotta in espressioni ingiuriose, ma era tanto più ingiustificata perché legittimamente allontanato dall'ufficio (non aveva, infatti, titolo per interloquire). Le circostanze del fatto sembrano, tuttavia, qualificarlo come di lieve entità: la non breve militanza sportiva, la incensuratezza, lo stato di agitazione di Giuliano Bonfanti ed il fatto che abbia chiesto scusa per il suo comportamento inducono a contenere la sanzione in €. 500,00 di ammenda.

Quanto a Marco Giuliani, pur tenendo conto, oltre che della scorrettezza da lui personalmente commessa, anche della sua responsabilità oggettiva per quanto addebitato a suo zio Giuliano, il Collegio ritiene equa la sanzione richiesta dal Procuratore Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara i licenziati Bonfanti Marco (lic. n.298744) e Bonfanti Giuliano (lic. n. 337677) responsabili delle violazioni loro ascritte ed applica a Marco Bonfanti la ammonizione con diffida ed a Giuliano Bonfanti l'ammenda in euro 500,00.

Così deciso in Roma il 24 aprile 2018.

Il Presidente estensore  
(Franco Morozzo della Rocca)